



Progetto di fusione Consorzi di Bonifica: Trigno e Biferno ed Integrale Larinese in Consorzio di Bonifica "BASSO MOLISE"

Il presente documento costituisce la relazione accompagnatoria del Progetto di fusione dei Consorzi di Bonifica Trigno e Biferno ed Integrale Larinese nel costituendo Consorzio di Bonifica "BASSO MOLISE", ai sensi e per l'effetto delle norme regionali: L.R. 21 Novembre 2005 n.42 (42/2005), L.R. 30 Gennaio 2017 n.1 (01/2017) e L.R. 24 Gennaio 2018 n.1 (01/2018).

Premessa

L'art.13 co.1 della L.R. 42/2005 recita:" I Consorzi di bonifica sono enti pubblici economici a struttura associativa, persone giuridiche pubbliche ai sensi dell'art. 862 c.c., ed operano secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità." La finalità della fusione, pertanto, è da ricondurre principalmente e prioritariamente a questo articolo, ovvero all'articolo che definisce la qualità e la natura delle attività da porre in essere da parte dei Consorzi di Bonifica. La stessa legge, tuttavia, all'art.33 – *Risanamento finanziario dei Consorzi di Bonifica* indica quale priorità affrontare in un contestuale progetto di fusione, al fine, proprio, di garantire in capo al nuovo soggetto che quei criteri di efficienza, trasparenza ed economicità possano essere effettivamente applicati.

Approfondisce il tema della fusione, l'art.5 co.2, della L.R. 01/2018, ridefinendo gli ambiti di operatività dei Consorzi di Bonifica, sulla base dei seguenti criteri:

- Omogeneità idrografica ed idraulica del territorio;
- Attività di bonifica integrale, intesa quale **"....attività pubblica che ha per fine l'assetto, la conservazione e la sicurezza idraulica del territorio, la difesa del suolo, la provvista, l'utilizzazione e la tutela delle risorse idriche, lo sviluppo rurale e delle produzioni agricole, la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente."**
- Idoneità nel perseguire la soddisfazione di esigenze connesse ad interventi programmati per realizzare gli obiettivi di cui al punto precedente;
- Idoneità a garantire organicità di azioni e di interventi, funzionalità operativa ed economicità di gestione.

In riferimento a tale ultimo criterio, l'art.1 della L.R. 42/2005 aveva già previsto che l'attività di bonifica integrale fosse realizzata dai Consorzi di bonifica e, soprattutto, che fosse svolta in base al piano di bonifica,

di tutela e valorizzazione del territorio interessato, redatto dagli stessi Consorzi ***in modo coordinato con gli indirizzi e le direttive dei piani delle Autorità di bacino e con gli strumenti di programmazione e pianificazione della Regione e degli Enti Locali.***

Da una lettura congiunta dei due dispositivi, art. 1 L.R. 42/2005 ed art.5 co.2 L.R. 01/2018, appare ben chiara la intenzione di ribadire, sottolineare ed integrare al fine di rafforzare gli intenti che la Regione Molise, per il tramite dei Consorzi di bonifica, intende perseguire e che può essere riassunta dai seguenti principi:

- ✓ Sussidiarietà, collaborazione e concertazione dei programmi
- ✓ Coordinamento dell'Azione
- ✓ Economicità della Gestione

Affinché i citati principi possano essere attuati e trasferiti alle realtà territoriali del Basso Molise, presuppongono la fusione dei Consorzi di Bonifica Trigno e Biferno ed Integrale Larinese, provvedendo all'auspicata armonizzazione, concertazione e programmazione delle attività riferibili alla difesa, valorizzazione e sviluppo del suolo.

Va da sé che il coordinamento territoriale è ammissibile e produttivo di effetti, a fronte di un territorio da coordinare e per cui prevedere una successione di attività e linee di sviluppo, coerenti ed univoche. Il territorio deve identificarsi in direttrici chiare ed inequivocabili, sia che si discuta di sviluppo rurale e difesa del suolo (ambito di pertinenza dei Consorzi di Bonifica) come di sviluppo industriale, di benessere sociale, di politiche demografiche interne, così come di migrazioni oltre i confini regionali sia che si pongano le basi per una crescita strutturale del Pil, come delle competenze specifiche che un territorio riesce ad attrarre. La fusione offre senz'altro una riduzione di variabili al fine del conseguimento della collaborazione e della concertazione, oltre che al coordinamento delle azioni, quantomeno per la uniformità amministrativa di un comprensorio unico per l'area del Basso Molise. La frammentarietà del territorio in più comprensori non favorirebbe certamente, come dimostrato già dall'attuale assetto dei Consorzi, una declinazione coordinata ed unitaria della bonifica del territorio. E se le relazioni con soggetti collocati all'esterno dei Consorzi sono un dato invariante, a meno della costituzione di nuovi soggetti o della eliminazione di uno o più di quelli esistenti, il grado di libertà da vincolare per conseguire più rapidamente la finalità del coordinamento e della uniformità di condotta è unificare la competenza ed i comprensori sui quali esercitarla. Di contro, non investire in termini di risorse umane e finanziarie su di un unico soggetto, dopo averne perseguito la costituzione, equivale a garantire il fallimento dell'iniziativa. Nonostante tutto, il "beneficio", questa volta inteso come vantaggio per il territorio e le comunità residenti, appare di gran lunga più garantito dalla fusione che dalla conservazione dell'attuale assetto organizzativo.

Alla sussidiarietà, alla collaborazione e concertazione dei programmi ed al coordinamento delle azioni, intesi come condiviso, partecipato ed informato modello di sviluppo del territorio, volto a garantire l'attuazione di linee guida regionali e lo sviluppo di sinergie con altri enti territoriali, strumentali e sussidiari, segue, normalmente, la ***economicità della gestione***, ovvero la piena applicazione dei principi di efficienza ed efficacia, così da ottimizzare i risultati delle azioni in termini di ***incremento di valore del territorio.***

Contesto normativo

Le finalità che il legislatore regionale pone per il comparto dei Consorzi di Bonifica è, in parte, di riferimento per l'intero territorio regionale ed, in parte, per il solo territorio identificato dai comprensori dei Consorzi di bonifica Trigno e Biferno ed Integrale Larinese, la cui trattazione è rinviata all'allegato "I Consorzi di bonifica".

Il primo aspetto che emerge dalla norma del 2005, successivamente confermato dalla norma del 2018, è che il territorio regionale non è inteso, nella sua interezza, quale comprensorio consortile, ovvero quale superficie dove ***l'assetto, la conservazione e la sicurezza idraulica del territorio, la difesa del suolo, la provvista, l'utilizzazione e la tutela delle risorse idriche, lo sviluppo rurale e delle produzioni agricole, la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente***, sinteticamente identificato come **BONIFICA INTEGRALE**, sia realizzata dai Consorzi di bonifica.

Tale aspetto, integra una complessità regolatoria laddove: a) non sia definita la competenza di ogni ente territoriale e di ogni soggetto pubblico rilevante per la gestione del territorio e, per contro, non sia attribuita, per ogni elemento del territorio, una titolarità e, quindi, una responsabilità; b) il territorio regionale non sia complessivamente classificato di bonifica.

Le conseguenze di queste due condizioni si possono riassumere come segue:

- a) la titolarità di un elemento del territorio corrisponde alla identificazione di un soggetto responsabile della sua condizione o del suo stato e della cura che se ne deve avere. Ne consegue, che laddove non sia esaustiva la identificazione delle titolarità o, per contro, della responsabilità, è altamente probabile che quell'oggetto territoriale verterà, in un tempo più o meno lungo, in una condizione di "abbandono". Tale aspetto è aggravato dalla sempre più frequente difficoltà di reperimento degli atti amministrativi (come, ad esempio, gli atti di trasferimento delle opere, gli atti di concessione e più, in generale, gli atti di affidamento della cura e manutenzione) che permetterebbero di "ricostruire" ed, in molti casi, di "costruire" una mappa dei soggetti titolari e responsabili di "oggetti del territorio". In taluni casi, i citati atti amministrativi, oltre ad essere di difficile reperibilità, non risultano ancora perfezionati, determinando in tal caso "un vuoto". Infine, integra una complessità di gestione, ancor più ampia, quando non siano definiti ***"... gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione per la bonifica integrale" (art.2 co.1 lett.a) L.R. 42/2005)***.
- b) La scelta di non costituire "di bonifica" l'intero territorio regionale offre, oltre a sopperire una delle possibili soluzioni a quanto indicato al punto a) precedente, anche la "mutualità" dell'intero territorio alla sua "conservazione", attribuendone la partecipazione, anche economica, alla cura ed all'attenzione, dell'intera comunità regionale.

Il ciclo delle acque, dalle precipitazioni atmosferiche alla circolazione superficiale e sotterranea sino alla confluenza in mare è al tempo stesso il principale fattore ecologico che determina le condizioni di vita degli ecosistemi e delle comunità umane e, con le sue dinamiche, tra i principali fattori di pericolosità per gli insediamenti e le attività, bersaglio di possibili eventi alluvionali e franosi, con i loro effetti di erosione, sommersione, distruzione.

La ricerca di condizioni adeguate di sicurezza è da sempre all'ordine del giorno delle società umane che misurano il proprio grado di civiltà anche nella capacità di proporre soluzioni efficaci e durevoli che riducano l'esposizione al rischio ambientale e producano equilibri permanenti nel rapporto tra le dinamiche degli agenti naturali e i modi di uso antropico del territorio.

Per lungo tempo, in economie e società nelle quali la produzione primaria assolveva un ruolo centrale e che stavano sperimentando un costante progresso delle tecniche (agronomiche ed ingegneristiche) che

consentiva crescenti possibilità di operare trasformazioni profonde del territorio, questo equilibrio è stato ricercato e assicurato attraverso una progressiva artificializzazione del territorio.

Una artificializzazione che per un verso ha esteso l'area soggetta a pratiche e cure agrarie che assicuravano capillarmente il deflusso e la regimazione delle acque (sistemazioni idraulico-agrarie dei versanti – terrazzamenti, ciglionamenti) su porzioni sempre più estese del territorio, mentre per altro verso ha sottratto spazi alla “naturale” divagazione dei corsi d'acqua innalzando argini e difese spondali sempre più imponenti (e costose) per difendere campi, villaggi e città dalle esondazioni dei fiumi.

A partire dagli inizi del XX secolo la consapevolezza di una diversa esigenza di regolazione si manifesta con il R.D.L. 3267/1923 che “sottopone a vincolo per scopi idrogeologici terreni di qualsiasi natura e destinazione” che a seguito del disboscamento, dell'eccessivo pascolamento e della messa a coltura di suoli saldi “possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque”.

Agriregionieuropa anno 10 n°37, Giu 2014 - La manutenzione del territorio, opportunità e sfida per la strategia nazionale delle aree interne
 Ugo Baldini, Giampiero Lupatelli - Cooperativa Architetti e Ingegneri - Urbanistica (CAIRE - Urbanistica)

Il territorio che è stato “abbandonato” dalle aziende agricole non è stato, in larghissima misura in questo cinquantennio, “preso in consegna” da nessun altro soggetto, con la limitata e discontinua eccezione dei Parchi Naturali; nessun soggetto che si facesse carico di assicurare una azione di governo (sorveglianza, manutenzione, controllo) per accompagnare la transizione verso diversi usi e funzioni dello spazio già antropizzato.

Se quindi intendiamo la manutenzione come attività continuativa e diffusa per ripristinare, migliorare e garantire la piena funzionalità del territorio dovremmo in primo luogo identificare i sistemi territoriali e chiederci in quale stato essi si trovano in relazione alle funzioni che desideriamo essi assolvano e agli obiettivi condivisi ad essi assegnati.

L'attività di manutenzione, così intesa, diviene strumento fondamentale dell'equilibrio tra l'evoluzione dei fenomeni naturali e le attività antropiche, che risente degli effetti meteorologici non meno che degli effetti locali della urbanizzazione e dell'abbandono.

Una attività di manutenzione che agisca coniugando obiettivi di sicurezza, qualità ambientale e del paesaggio, come requisiti imprescindibili e autentica misura delle effettive condizioni di benessere e di qualità della vita e della sostenibilità efficiente nella gestione delle risorse e del suolo.

Per questo la manutenzione non può essere confinata ad un insieme di interventi puntuali e circoscritti per la riparazione di situazioni locali compromesse ma richiede un approccio unitario e una visione integrata e multi-disciplinare delle dinamiche dei fenomeni naturali ed antropici che caratterizzano il bacino idrografico, da intendere secondo la più diffusa consapevolezza scientifica in materia ambientale ma ormai, dopo la L. 183/89, anche secondo un principio riconosciuto dall'ordinamento positivo come ecosistema unitario di riferimento.

L'art.1 della L.R. 42/2005, indica, quale strumento e modalità di realizzazione sul territorio della “più ampia collaborazione e concertazione, tra i Consorzi di bonifica, gli Enti locali e gli altri soggetti istituzionali che governano il territorio e le risorse naturali, preposti alla difesa del suolo, alla gestione delle acque ed alla tutela e salvaguardia dell'ambiente...”, gli **ACCORDI di PROGRAMMA**, ai sensi dell'art.34 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. Esita lievemente, la norma, quando suggerisce lo strumento, ovvero gli *accordi di programma* “...**possono essere promossi...**”; tuttavia, sono chiaramente indicati perché, non già la tipologia di strumento sia adottata, ma la qualità dello stesso poiché la finalità è di attuare in modo coordinato “... **azioni di comune interesse e, comunque, per il conseguimento di obiettivi comuni rientranti nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali**”.

La finalità così chiaramente intesa e dichiarata, tuttavia, non trova facile applicazione, comportando, laddove i Consorzi non assolvano integralmente o soddisfacentemente al proprio mandato, che ogni soggetto territoriale si propone di assolvere, parzialmente, in sostituzione dei Consorzi di bonifica, soprattutto negli aspetti della conservazione idraulica e la difesa del suolo, al loro compito, attivando, in proprio, strumenti di intervento. La finalità, tuttavia, molto spesso viene mancata per l'assenza di una visione complessiva e globale del territorio, procurando una dispersione delle risorse della comunità regionale.

I Consorzi, di fatto, sono depauperati delle risorse necessarie, disperse in mille inutili rivoli, e non riescono ad esprimere il loro potenziale e non attuano integrati e funzionali piani di intervento. Le attività svolte non hanno quella intensità e quell'impatto sul territorio, e non corrispondono affatto a quanto necessario: la sottrazione delle risorse è fondamentalmente attribuibile a quella costante emorragia che deriva dalla assenza di una coordinata definizione dei ruoli, all'interno dei comprensori consortili e del confine regionale.

Le motivazioni che addossano unicamente alla condotta dei Consorzi quanto sopra riportato, sono finalizzate ad allontanare l'analisi dell'attuale stato di insoddisfazione del territorio dalle effettive ragioni. Tuttavia, anche l'aspetto della gestione dei Consorzi è concausa della difficile situazione in cui versa la bonifica integrale, per lo meno all'interno dei perimetri dei comprensori consortili.

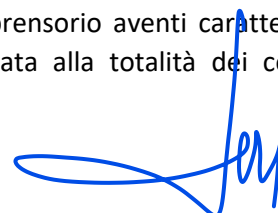
L'enorme disavanzo, in cui sono da tempo cristallizzati i bilanci dei Consorzi del basso Molise, è, per parte, riconducibile alla scelta amministrativa di portare in detrazione dalla contribuzione la presunta quota di contributi regionali, in forza della L.R. 42/2005, anticipatamente rispetto al momento della erogazione e, soprattutto, perseverando nonostante la accertata mancata erogazione del quantum richiesto, senza tuttavia mai avviare un effettivo percorso a tutela del presunto credito.

Il contesto normativo, oltre ad indentificare le modalità di attuazione delle finalità dei Consorzi, ribadisce ed integra la esigenza, fondamentale, di due strumenti di programmazione ed attuazione che, in ordine, sono:

- Piano di bonifica, di tutela e di valorizzazione del territorio rurale (ex art.3 L.R. 42/2005);
- Piano di Classifica (ex art.11 L.R. 42/2005)

Il Piano di bonifica, di tutela e di valorizzazione del territorio rurale è fondamentalmente lo strumento dinamico di programmazione delle attività consortili, finalizzato alla progettazione, realizzazione e manutenzione sia di opere già realizzate e trasferite ai Consorzi per lo svolgimento delle proprie finalità sia di future opere. Si dispiega su un arco temporale triennale ed ha una dinamicità "a scorrimento", ovvero qualora non vi siano revisioni straordinarie infrannuali, il Piano viene aggiornato di anno in anno sempre conservando un orizzonte temporale non inferiore al triennio. In esso, vengono "programmate" le attività in funzione delle esigenze, degli studi e delle analisi condotte sulla base del coordinamento con il territorio (di cui recepisce osservazioni e suggerimenti) e della integrazione delle funzioni con enti ed autorità territoriali.

Il Piano di Classifica, viceversa, sebbene anch'esso soggetto a revisioni periodiche per garantirne costantemente adeguatezza ed attualità, è un piano "statico", che "fotografa" e caratterizza il territorio in funzione di indici quali-quantitativi in grado di evidenziare le caratteristiche orografiche, idro-geologiche, economiche e vocazionali. I parametri, a loro volta, in relazione alle opere della bonifica (canali, valloni, fossi, opere di contenimento e modellazione del suolo, etc...) ed alle opere per la distribuzione dell'acqua ai fini irrigui (prementi, adduttori, reti distrettuali, misuratori di portata e volume, impianti di sollevamento, etc...) combinati in un algoritmo di calcolo, identificano il "beneficio" che si associa a ciascun immobile (terreno o fabbricato), presente nel comprensorio; il rapporto tra il beneficio del singolo immobile ed il totale dei benefici, espresso dal macrobacino (sottoinsieme delle superfici del comprensorio aventi caratteristiche omogenee) in cui si colloca l'immobile, costituisce l'aliquota che applicata alla totalità dei costi del



macrobacino, determina il valore della contribuzione del singolo immobile. La somma della contribuzione per titolarità degli immobili identifica, infine, i contributi annuali per soggetto (singolo proprietario piuttosto che impresa). I costi ripartiti sono dati dalla somma dei costi di gestione, funzionamento, manutenzione delle opere e delle attività eseguite dai Consorzi. In sostanza, il Piano di Classifica assolve al compito della determinazione ed attribuzione dei costi della bonifica integrale per ciascun consorziato, sia esso proprietario singolo piuttosto che in forma di impresa, in relazione al "beneficio" che gli immobili ricevono dalla applicazione della stessa.

Il riordino dei Consorzi di bonifica Trigno e Biferno ed Integrale Larinese è dettagliatamente normato, sebbene alcune fasi del processo di fusione appaiono cronologicamente sovrapposte o sovrapponibili e forse, in alcuni episodi, anche improbabili. Tuttavia, non si tratta di aspetti che possano indurre a minore chiarezza, in generale.

La fusione è articolata secondo il seguente schema, in conformità all'art.5 co.3 e 4 della L.R. 01/2018:

- ❖ Il Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno ed il Consorzio di Bonifica Integrale Larinese sono soppressi, ne sono sciolti gli organi ed è contestualmente istituito il Consorzio di bonifica 'Basso Molise', con sede legale in Larino e sedi amministrative a Termoli e Larino, che ricomprende i territori dei consorzi soppressi e ad essi subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.
- ❖ Il Commissario straordinario unico per il Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno ed il Consorzio di Bonifica Integrale Larinese, individuato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2017, n. 1, relativamente ai consorzi soppressi e in conseguenza dello scioglimento dei relativi organi:
 - esercita l'ordinaria e la straordinaria amministrazione;
 - predispone e trasmette alla Giunta regionale, sentiti i revisori dei conti, una relazione contenente una ricognizione della situazione giuridica, finanziaria e patrimoniale;
 - provvede alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi, nonché degli eventuali procedimenti di contenzioso pendenti;
 - effettua la ricognizione del personale;
 - predispone il progetto di fusione da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, nel rispetto dei principi stabiliti dall'intesa Stato-Regioni di cui all'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Dalla prima delle disposizioni di cui sopra, trascurando la apparente violazione del "principio di realtà" - ovvero nel caso specifico della norma, la contemporanea esistenza dei Consorzi soppressi e del Consorzio neo-istituito in assenza, tuttavia, dell'atto di fusione istitutore - emerge che **trattasi di una successione a titolo universale, ovvero di fusione "pura", ovvero di estinzione dei Consorzi attuali a favore della costituzione di un nuovo Consorzio per "giustapposizione" degli elementi patrimoniali, finanziari, rapporti giuridici attivi e passivi e del personale, congiunzione asindetica dei comprensori e dei relativi Piani di Classifica e Piani di Bonifica.**

In tal senso, si provvede alla ricognizione dei suddetti rapporti e situazioni, con l'obiettivo di "riorganizzare" le risorse disponibili, tenuto conto che l'effetto è prodotto unicamente in forza di legge: nulla è escludibile: nessun rapporto come nessun contenzioso come nessun elemento patrimoniale, a maggior ragione stante la già avvenuta soppressione dei Consorzi Trigno e Biferno ed Integrale Larinese, che ne hanno cristallizzato l'assetto patrimoniale, contabile e giuridico.

I Consuntivi 2022 di entrambi i Consorzi, con i relativi pareri dei Collegi dei Revisori, riportano i dati contabili corrispondenti alle situazioni finanziarie e patrimoniali oltre a quelle giuridiche come accertate dai documenti che risultano depositati presso le direzioni amministrative dei due Consorzi, compresi i procedimenti di contenzioso pendenti.

I saldi dei conti e delle relative consistenze finanziarie, a seguito della ordinaria e della straordinaria gestione che generano “dinamicità” funzionale e fisiologica, verranno rideterminati nei rispettivi Consorzi, alla data dell’effettiva fusione, ovvero alla data del provvedimento di cui all’art.5 co.5 della L.R. 01/2018:

- ❖ La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le Politiche agricole ed agroalimentari, la programmazione forestale, lo sviluppo rurale, la pesca produttiva e la tutela dell'ambiente, sentito il parere della Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione di cui all'articolo 32 della legge regionale n. 42/2005, approva il progetto di fusione, assegnando le risorse umane, strumentali e finanziarie al Consorzio istituito.

per costituire i saldi di riapertura del nuovo Consorzio di Bonifica “BASSO MOLISE”.

La norma sottende, inoltre, opportunamente, di presentare a corredo del progetto di fusione uno schema di rendicontazione tale da consentire alla Giunta regionale di provvedere in merito alla dotazione di risorse sia umane che strumentali che finanziarie, direttamente al neo-istituito Consorzio “Basso Molise”.

Il progetto di fusione è articolato come segue:

- ✓ Presentazione del Progetto di Fusione, costituito da:
 - Relazione
 - Documento di Sintesi
 - Piani di Bonifica, di Tutela e di Valorizzazione del Territorio rurale
 - Piani di Classifica
 - POV attuali (vedi art.5 co.6 L.R. 01/2018)
 - Organigramma attuali (vedi art.5 co.6 L.R. 01/2018)
 - Statuto
 - Bilancio di previsione Anno 2023, redatto a seguito del provvedimento di fusione adottato dalla Giunta Regionale ai sensi dell’art.5 co.3 e 5 della L.R.01/2018

Successivamente alla fusione, verranno poste in essere le seguenti attività:

- Adozione dello Statuto
- Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
 - Regolamento di Contabilità e Controllo
 - Regolamento Irriguo
 - Regolamento di Bonifica
- Apertura dell’esercizio del Consorzio di Bonifica del Basso Molise
- Avvio contabilità analitica per centri di costo e predisposizione della separazione contabile (unbundling) economico-finanziaria dei due comprensori
- Road map per la esecuzione del Piano di Risanamento
- Ottimizzazione dei POV e della organizzazione del personale
- Avvio procedure per la elezione degli Organi consortili
- Avvio processo di adeguamento del Piano di Classifica

I Consorzi di Bonifica

Ricognizione della situazione giuridica, finanziaria e patrimoniale

Situazione giuridica

La ricognizione di cui alla presente sezione è riferita all'art.27-bis co.4 lett.b) della L.R.42/2005, come inserito dall'art.5 co.1 lett.h) della L.R. 01/2018 e costituisce il primo degli adempimenti assegnati al Commissario Straordinario.

La situazione giuridica dei Consorzi è descrivibile, ai fini della relazione, facendo riferimento ad uno schema di rapporti, sia attivi che passivi, duplice:

- da un lato, il rapporto del Consorzio (l'utilizzo del singolare è puramente scolastico, in quanto il riferimento è alla categoria dei Consorzi di Bonifica) con i propri consorziati;
- dall'altro i rapporti con l'Ente Regione ad esso sovraordinato per indirizzo, coordinamento e controllo.

Il primo lato dello schema (*situazione giuridica attiva*) fa riferimento alla natura del Consorzio quale ente pubblico economico a contratto associativo obbligatorio. Opera secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità, ovvero applicando i principi tipici dei soggetti che esercitano attività d'impresa, in regime di diritto privato. La sfera, pertanto, dei rapporti con i consorziati e lo svolgimento di tutte le attività finalizzate all'esercizio e manutenzione delle opere di bonifica e di captazione e distribuzione delle risorse idriche ai fini irrigui, afferiscono alla giurisdizione ordinaria.

Il secondo lato dello schema (*situazione giuridica passiva*) attiene alla natura del Consorzio quale persona giuridica pubblica ai sensi dell'art. 862 cc. In tale situazione giuridica, il Consorzio è tenuto ad osservare le norme dell'Ente Regione cui è demandato il ruolo di indirizzo per tutte le attività della bonifica integrale, come definita dall'art. 1 della L.R. 42/2005, il ruolo di coordinamento ai sensi dell'art.2 della L.R. 42/2005 ed il ruolo di controllo, ai sensi degli artt. 25 e ss. e ss.mm.ii. La sfera, pertanto, dei rapporti con i soggetti preposti alla gestione del territorio ed alla amministrazione pubblica afferiscono alla giurisdizione amministrativa.

Il ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo è svolto ai sensi dell'art.2 L.R. 42/2005, "Programmazione regionale degli interventi" oltre che ai sensi dell'art.25 della L.R. 42/2005, come sostituito dall'art. 5 co.1 lett.f) "Revisore unico".

La suddivisione ha, nella sua applicazione pratica, sfumature meno nette ma è una ottima approssimazione di riferimento, soprattutto per meglio comprendere la annosa questione del "beneficio", spesso impugnato dai consorziati, in sede di giurisdizione tributaria e non civile.

Quanto sopra è facilmente comprensibile facendo riferimento all'art.9 della L.R. 42/2005, "Opere di competenza dei privati" ed all'art. 10, co.3, "Contributi consortili", ove è detto: "I Consorzi di bonifica a tal fine elaborano un piano di classifica degli immobili che individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica....", lasciando chiaramente intendere che gli stessi benefici non sono collegati alle attività di esercizio e manutenzione delle opere e degli impianti ma alla esistenza o meno delle opere e degli impianti ad una certa data ed alle successive, per ampliamenti o incrementi.

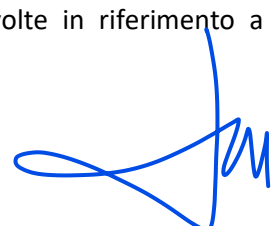
La errata condotta delle opere e degli investimenti è causa, al più, di danneggiamento o aggravamento di azioni naturali comportando, in questo caso, l'ipotesi di ricorso alla giustizia civile, per l'accertamento di un eventuale danno ed al fine di ottenere un risarcimento.

Per chiudere la ricognizione della situazione giuridica, è emerso che il grave disavanzo finanziario raggiunto da ambo i Consorzi di Bonifica (Trigno e Biferno ed Integrale Larinese) può essere ricondotto alla interpretazione che è stata formulata per i due aspetti della posizione giuridica: attiva, applicazione di una contribuzione inadeguata alla copertura dei costi di bonifica e gestione reti irrigue, dal lato privatistico dello schema e passiva, definizione parziale dei doveri di sostegno finanziario, dal lato pubblicistico, dove permane la presenza e la vigenza di una legge che non è stata mai modificata o integrata o abrogata per la parte relativa almeno all'art.4 della L.R. 42/2005, "Spese per le opere di bonifica", contribuendo, tuttavia, ad ingenerare confusione in merito alla decisione di sostenere o meno le attività della bonifica integrale e dell'agricoltura.

Situazione finanziaria

La situazione finanziaria per la fusione è stata cristallizzata al 31.12.2022 per avere certezza dei saldi dei conti e dei fondi. Prima dell'esame della struttura, è da porre in evidenza come il sistema contabile di tipo finanziario, alla luce delle necessità e della articolazione dei Piani di Classifica, non è adatto ed adeguato ad un Consorzio di bonifica che per la sua natura di ente pubblico economico, necessita di indici ed informazioni più familiari ad una gestione imprenditoriale.

La contabilità generale per costi e ricavi, attività e passività consente di avere migliore contezza dei criteri di economicità ed efficienza della gestione, oltre alla efficacia delle politiche finanziarie per l'equilibrio dei saldi attivi e passivi. Sebbene i Consorzi di bonifica, ai sensi della **Risposta ad Interpello n.80 del 2018 della Agenzia delle Entrate**, siano da classificarsi "enti non commerciali", essi necessitano di una accurata gestione delle attività di esercizio e manutenzione, oltre ad altre attività che, gestite in convenzione, sono relative a soggetti sia pubblici che privati e non necessariamente ed unicamente riferibili all'istituto del contributo, ovvero del tributo, quale onere reale su immobile. Vedasi a tale proposito la gestione delle strade di bonifica piuttosto che la gestione dei proventi derivanti da impianti di produzione di energia elettrica o da servizi resi ai consorziati ma non riconducibili alla gestione e manutenzione di impianti o alle attività di difesa del suolo e sistemazione idraulica. Questo pone su un duplice binario la categoria delle attività ai fini dell'IVA. Infatti, mentre le attività di bonifica e gestione delle reti ai fini irrigui sono classificate nell'ambito della contribuzione, con tutte le dovute conseguenze, le altre attività sono da intendersi servizi resi a privati ed imprese, nel rispetto dell'applicazione delle normative del testo unico sulle imposte dirette ed indirette, così come attività delegate da soggetti pubblici nello specifico ambito di competenza, e svolte in riferimento a norme specifiche.



Posta la raccomandazione che il futuro Consorzio di Bonifica Basso Molise sia considerato effettivamente un ente pubblico economico, da iscriversi preferibilmente al registro imprese e dotato di un sistema di contabilità che oltre alla sezione generale supporti anche una sezione analitica di dettaglio dei costi, funzionale alla determinazione dei costi per macrobacino e per centri di costo, organizzati in attuazione dei criteri attuali e futuri, individuati dal Piano di Classifica. La necessità di pareggiare i componenti positivi e negativi di conto economico non contrasta con la adozione di un sistema contabile economico-patrimoniale ed in grado di determinare ogni fatto avente rilevanza economico-finanziaria. Tutt'altro, anzi: **la finalità è quella di elaborare un attento e minuzioso sistema di rendicontazione finalizzato sia alla trasparenza delle informazioni verso i consorziati e verso la Regione, soggetto pubblico di riferimento per indirizzo, controllo e coordinamento, sia alla redazione di efficienti documenti di programmazione quali i budget di attività, i tool di project management, la gestione delle segnalazioni (CRM, customer relationship management) e ed i Piani di Bonifica.** Al fine, inoltre, di dare continuità alla gestione tecnico-economica delle attività, ed affinché sia completa la gestione contabile-amministrativa delle stesse, è da prevedere la redazione e la adozione di un Modello organizzativo, di gestione e controllo, ai sensi della L.231/2001 ovvero un sistema di gestione aziendale finalizzato a prevenire la commissione di reati a favore o nell'interesse della società stessa. La presenza di un manuale di procedure, ispirato al citato "Modello 231", rappresenta una robusta soluzione per garantire gli obblighi di trasparenza, oltre ad un valido prodromo alla certificazione di qualità 9001. Inoltre, **si chiede di valutare la opportunità della presenza di un Organismo di Vigilanza**, composto sia da consorziati che delegati regionali con la finalità di vigilare sullo svolgersi tanto della soggettività giuridica attiva quanto di quella passiva, nella previsione di evitare ai Consorzi di Bonifica quanto accaduto in passato. Allo stesso modo, **si suggerisce di adeguare il ruolo dell'organo di controllo, in primis prevedendone la composizione in qualità di Collegio dei Revisori ed, in secundis, prevedendone la natura di organo della revisione contabile, in similitudine alle società di capitale.**

Allo stato attuale, la condizione finanziaria dei due Consorzi soppressi è la seguente:

Consorzio di Bonifica TRIGNO E BIFERNO

Tabella 1: Consuntivo 2022

Consuntivo 2022 - CONSORZIO DI BONIFICA TRIGNO E BIFERNO (CBTB)			
31.12.2022			
Totale Entrate Correnti	Euro	Totale Spese Correnti	Euro
ENTRATE CORRENTI	16.485.178,59	SPESE CORRENTI	27.774.702,66
- F.do svalutazione crediti	-1.957.869,00		
Disavanzo di Amministrazione - Saldo finanziario NEGATIVO	-13.247.393,07		

Significativa è la struttura dei debiti correnti pari a circa 27,5 mln di cui l'81% relativi a costi in contenzioso. In termini merceologici, il 67% sono costi di energia elettrica, il 18% costi legati alla fornitura di acqua, il 9% costi per risarcimenti; il 3% da spese legali.

Complessivamente, i costi di funzionamento rappresentano l'88% circa della massa debitoria.

TOTALE COSTI			27.426.373,19
Cap 310 - Fondo per spese impreviste e contenziosi	81%	100%	22.247.556,90
Componente fondo per: CONTENZIOSO GIUDIZIALE DDiligence IACOBACCI	4%	4%	988.678,81
Componente fondo per: CONTENZIOSO GIUDIZIALE Aggiornamento 2022	6%	7%	1.558.270,61
Componente fondo per: SPESE LEGALI	2%	3%	609.911,50
Componente fondo per: FORNITORI ACQUA	18%	23%	5.062.745,68
Componente fondo per: FORNITORI EE	35%	43%	9.549.121,29
Componente fondo per: INTERESSI MORATORI FORNITORI EE	16%	20%	4.478.829,01
Altre Spese di funzionamento e manutenzione	19%	100%	5.178.816,29
Componente bilancio per: Debiti commerciali	18%	97%	5.039.868,99
Componente bilancio per: Spese legali	1%	3%	138.947,30

Allo stesso modo, è chiara la indicazione che 9,5 milioni di Euro per fornitura di EE per anni antecedenti il 2021 e circa 4,4 mln per gli anni 2021 e 2022, 4,5 milioni di Euro per interessi moratori per forniture di EE e di circa 5 milioni di Euro per fornitura di acqua ad uso irriguo, sebbene costituiti da valori che si sono stratificati nel tempo, indicano comunque la necessità di una rimodulazione attraverso condizioni di fornitura più convenienti ma soprattutto attraverso soluzioni di sistema che prevedano una buona autonomia energetica, dal momento che lo schema idrico del Consorzio Trigno e Biferno, nonostante la disponibilità di acqua, è caratterizzato dalla necessità del sollevamento, per superare una prevalenza media di circa 50-60 metri mentre per il Consorzio Integrale Larinese si raggiungono valori di prevalenza tra i 120 ed i 160 metri, rendendo particolarmente costoso **il servizio di distribuzione della risorsa idrica a fini irrigui**. La Regione, nel corso del 2022, ha dotato i Consorzi di opportuna convenzione per il prelievo diretto dai bacini idrici, fatti salvo i costi di trasferimento dell'acqua, chiudendo in tal modo l'annosa questione relativa **ai costi di fornitura** dell'acqua per irrigazione.

La soluzione per affrontare una situazione complessa come quella che si è venuta a creare non può che passare per una procedura di "gestione della crisi", richiedendo allo stesso tempo un significativo impegno della Regione sia in termini di garanzia che di sostegno diretto.

Dal lato delle entrate, la contribuenza affidata, fino all'anno 2018 incluso, all'Agenzia delle Entrate Riscossione si è rivelata una strategia dispersiva e fortemente condizionata dalla entità dei tributi che solo in alcuni casi raggiungono una consistenza ed un valore idoneo agli strumenti di recupero di cui si è dotata l'Agenzia.

Dal 2019 al 2021, si è proceduto attraverso la riscossione diretta ed attualmente per la quota non ancora riscossa si è proceduto ad affidare l'incarico alla CNF, società abilitata all'accertamento ed alla riscossione dei tributi. Per l'anno 2022, l'emissione degli avvisi è avvenuta ad inizio dell'anno 2023 e procederà attraverso una moderata rateizzazione per consentire ai pagamenti senza generare un aumento della pressione dovuta al cumulo ed alle azioni di recupero.

Consorzio di Bonifica INTEGRALE LARINESE

Tabella 2: Consuntivo 2022

Consuntivo 2022 - CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE LARINESE (CBIL)			
31.12.2022			
Totale Entrate Correnti	Euro	Totale Spese Correnti	Euro
ENTRATE CORRENTI	9.888.888,12	SPESE CORRENTI	10.064.735,89
- F.do svalutazione crediti	-2.188.878,76		
Disavanzo di Amministrazione - Saldo finanziario NEGATIVO	-2.364.726,53		

La struttura dei costi è pesantemente schiacciata dalla preponderanza dei costi per fornitura di EE, per interessi moratori su forniture di EE e per la fornitura di acqua ad uso irriguo. Le uscite correnti ammontano a circa 12,2 mln di cui il 62% è relativo a spese in contenzioso: per il 4% contenzioso per risarcimenti; per il 5% spese legali delle procedure, per il 53% spese per energia elettrica; per il 5% spese per fornitura d'acqua; per il 13% spese relativi a costi sostenuti dal Consorzio CBTB per il sollevamento dell'acqua per l'area di San Martino in Pensilis e per il 2% spese diverse.

L'importo relativo alle spese sostenute dal Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno per il sollevamento dell'acqua, per il Consorzio di Larino rappresenta un costo, viceversa specularmente rappresenta una entrata per il Consorzio di Termoli, almeno fino a che i due Enti conservano personalità separate. Con la fusione, i due Consorzi contabilmente compenseranno tale voce. Tuttavia, tali poste saranno conservate con la natura di importi figurativi, funzionali alle regole dell'unbundling, per il calcolo corretto ed in continuità, dei tributi relativi ai due comprensori, fintanto che non verrà emanato un nuovo Piano di Classifica.

In entrambi i Consorzi, la situazione finanziaria si presenta con un significativo sbilanciamento e può indubbiamente definirsi PASSIVA, stratificatasi nel tempo e con la conseguenza di avere comportato una inevitabile rigidità della struttura finanziaria. La genesi di tale condizione, oltre ad una assenza di modelli gestionali in grado di prevenire le attuali risultanze, è da ricondurre principalmente alla scelta di non "ribaltare" la totalità dei costi di gestione e manutenzione nella contribuzione. In tal modo, il Consorzio ha assunto a proprio carico la quota di costi effettivamente non ribaltata nelle tariffe, dando vita ad un debito esponenziale, in quanto di anno in anno, il debito progressivo è aumentato fino al livello di rappresentare una entità di difficile gestione ordinaria e, forse, anche straordinaria. La capacità dei Consorzi, di raggiungere il pareggio economico-finanziario, allo stato attuale è compromessa, a meno di non adottare un piano di risanamento che veda sia i consorziati che la Regione sostenerne i futuri passi.

Consuntivo 2022 - CONSORZIO DI BONIFICA BASSO MOLISE (CBBM)			
31.12.2022			
Totale Entrate Correnti	Euro	Totale Spese Correnti	Euro
ENTRATE CORRENTI	26.374.066,71	SPESE CORRENTI	37.839.438,55
- F.do svalutazione crediti	-4.146.747,76		
Disavanzo di Amministrazione - Saldo finanziario NEGATIVO	-15.612.119,60		

La normativa regionale, come è stato già evidenziato, sebbene abbia previsto un sostegno a favore dei consorziati, non può essere identificata come causa del dissesto finanziario dal momento che la applicazione integrale del Piano di Classifica per la ripartizione dei costi di gestione e manutenzione nei comprensori di pertinenza, non ha nulla a che vedere con la erogazione o meno del contributo regionale. Anzi, la decisione

di ripartire integralmente i costi sostenuti nel corso delle attività consortili, dovrebbe in ogni caso precedere le erogazioni di potenziali finanziamenti: infatti, giustificare la mancata attribuzione della totalità dei costi nel determinare i tributi consortili, è del tutto fuorviante dal momento che qualora le misure a sostegno della bonifica o della irrigazione fossero erogate, andrebbero a costituire un beneficio finanziario diretto per il contribuente, attraverso una operazione di conguaglio positivo a fine esercizio oppure un credito da riconoscere al consorziato e da compensare con la contribuzione dell'anno successivo. Invertire i due momenti, invece, spiega bene come si è giunti al dissesto economico-finanziario, con le note conseguenze che tale condizione induce.

La tutela degli interessi dei fornitori, la censurabile condotta assunta dai Consorzi nei confronti del mercato, ed il rischio di non riuscire a garantire le finalità istituzionali alla base della esistenza dei Consorzi, devono fungere da inderogabili deterrenti alla adozione di simili decisioni ed alla ripetizione di atti amministrativi in totale deroga al principio del pareggio di bilancio. E' necessario che gli Organi amministrativi del costituendo Consorzio superino la attuale condizione di dissesto finanziario e raggiungano un modello di equilibrio sia economico che finanziario, vigilando che nel futuro non si ripeta la possibilità di discostarsi dall'obbligo del pareggio di bilancio e soprattutto di considerare ipotesi finanziarie senza la diretta assunzione di responsabilità di quanto ne potrebbe conseguire.

Tuttavia, tale impegno non sarà da solo sufficiente. Infatti, la gestione dei Consorzi non dovrà più essere condizionata dall'applicazione di regole e norme pubbliche, quando non siano stati assunti i provvedimenti necessari a considerare certi ed esigibili i finanziamenti da esse previsti; di contro, ogni Consorzio dovrà tutelare, nei modi, nei termini e nelle sedi opportune i propri consorziati, richiedendo l'applicazione piena delle norme vigenti o la modifica delle stesse, qualora non venissero stanziati le risorse finanziarie previste a loro favore, non limitandosi a comportamenti di pura e semplice diffida. Ed in ogni caso, l'autonomia finanziaria deve essere perseguita come obiettivo prioritario, indipendentemente da previsioni di contributi o di misure di sostegno che non siano stati precedentemente erogati

Inoltre, dal momento che non tutta la contribuzione verrà incassata e che solo la tempestiva gestione del budget è in grado di ridurre lo scostamento temporale tra ciclo finanziario passivo e ciclo finanziario attivo, è necessario raccomandare l'adozione di strumenti finanziari e gestionali idonei a definire la entità di questi fenomeni e a determinarne la incidenza economica. Entrambi gli aspetti, richiedono la attenta gestione del cash flow e, soprattutto, un attento e costante monitoraggio del rendiconto finanziario (financial statement).

Permane, infine, l'assenza di un effettivo controllo da parte dell'organo ad esso deputato: è opinione che la attività di revisione non possa essere affidata ad un solo revisore ed i compiti devono essere del tutto parificati a quelli degli organi di controllo delle società di capitale. La attività di ricognizione dei debiti e della loro accurata stima, condotta in sede di consuntivo 2022 ed in vista della procedura di fusione, pone in evidenza la necessità di adottare una contabilità ben più robusta di quella finanziaria e di procedere ad una revisione contabile altrettanto approfondita e adeguata a prevenire gli squilibri finanziari.

La relazione tra la componente privatistica e la componente pubblicistica della persona giuridica dei Consorzi può diventare un efficiente ed efficace equilibrio del territorio ed una nuova risorsa per assicurare alla Regione una vigilanza ed un'assistenza di elevato livello, favorendo il perseguimento delle strategie dello sviluppo economico e sociale.

Situazione patrimoniale

La situazione patrimoniale dei due Consorzi è di seguito rappresentata:

Consorzio di Bonifica TRIGNO E BIFERNO

Patrimonio del Consorzio Trigno e Biferno

Si riporta dalla Relazione di Ricognizione economico-patrimoniale, redatta dallo Studio Iacobacci Commercialisti Associati, datata 28.11.2018, quanto segue: *"...Da ricognizione patrimoniale (effettuata esaminando visure catastali e perizie estimative, documentazione sottomessa dall'Ufficio amministrativo consortile) i consulenti hanno individuato e verificato le seguenti proprietà immobiliari:*

- Immobili:

Edificio di proprietà sito a Termoli in via Cairoli, 31 utilizzato dal Consorzio come sede operativa. Il valore dell'immobile è stato stimato a cura dell'Architetto Ettore Giorgio D'Aimmo in apposita perizia commissionata ad inizio 2018, il quale ha individuato un valore complessivo di mercato della struttura pari ad Euro 1.385.140,00

- Terreni:

- i. Lotto sito nel Comune di San Salvo, Cda Stazione, corrispondente alle particelle 109-113 situate in prominente zona costiera per una superficie pari a 13.660 mq come da rilevazioni catastali. Il valore del lotto, stimato nel 2010 a cura di perizia a cura dell'Architetto Silvia Spadano, risulta essere pari ad euro 930.000,00;*
- ii. Ulteriori terreni residuali situati nei comuni di Mafalda, Guglionesi, San Giacomo degli Schiavoni, Termoli e Montecilfone a destinazione seminativa o bosco misto, il cui valore non risulta attualmente quantificato da perizie estimative.*

- Beni Mobili Registrati:

I consulenti hanno rilevato la proprietà dei seguenti automezzi (come da specifica rilasciata dall'Ufficio amministrativo consortile):

<i>Fiat Strada BL984GV</i>	<i>immatricolata nel 2000</i>
<i>Fiat Tipo CB 197406</i>	<i>immatricolato nel 1990</i>
<i>Fiat Ducato BC890GW</i>	<i>immatricolato nel 1999</i>
<i>Fiat Ducato CW322CE</i>	<i>immatricolato nel 2005</i>
<i>Renault-Master 976</i>	<i>immatricolato nel 2010</i>
<i>Galloper ZA308KM</i>	<i>immatricolato nel 1999</i>
<i>Galloper ZA309KM</i>	<i>immatricolato nel 1999</i>
<i>Galloper ZA907NG</i>	<i>immatricolato nel 1998</i>
<i>Terna Fergusson 017</i>	<i>immatricolato nel 1989</i>
<i>Terna CAT ACM 105</i>	<i>immatricolato nel 2000</i>



Terna Komatsu 292 immatricolato nel 2004
Terna Hitachi 038 immatricolato nel 1996
Lamborghini 130 "Decesp." immatricolato nel 2007

Come riportato nella citata Relazione di Ricognizione economico-patrimoniale, redatta dallo Studio Iacobacci Commercialisti Associati, il Consorzio Trigno e Biferno è proprietario della sede ubicata in Termoli alla Via Cairoli n.31, in posizione centrale e facilmente raggiungibile; collocata al primo piano di uno stabile di complessivi tre piani, necessita di opere di manutenzione ed ammodernamento. Fanno parte della stessa proprietà anche diversi locali ubicati al piano terra dello stabile, vocati ad ospitare attività commerciali e/o professionali. E' in corso di affidamento, ad idonea agenzia immobiliare, il compito di ricercare una attività commerciale cui locare la porzione di fabbricato adiacente al portone di ingresso della sede.

E' previsto che anche gli altri spazi siano a breve locati, previo sgombero degli stessi da elementi d'archivio, apparecchiature obsolete e ricambi di componenti elettromeccaniche.

Il terreno ubicato nel comune di San Salvo (CH), in Contrada Stazione ha una superficie catastale di circa mq 13.990. Il lotto ha forma trapezoidale oltre a due triangoli contrapposti. La classificazione prevista è parte 22.bis e parte 11.5, ovvero edilizia secondo Programma integrato di Intervento da attivarsi su iniziativa pubblica o privata ed edilizia per intervento urbanistico diretto. In assenza di ricorso avverso la classificazione assegnata dal Comune di San Salvo, i vincoli urbanistici apposti condizionano il valore di mercato dello stesso. Si allega perizia estimativa aggiornata, per le dovute considerazioni.

Consorzio di Bonifica INTEGRALE LARINESE

Patrimonio del Consorzio Integrale Larinese.

Si riporta dalla Relazione di Ricognizione economico-patrimoniale, redatta dallo Studio Iacobacci Commercialisti Associati, datata 28.11.2018, quanto segue:".... *Da ricognizione patrimoniale (effettuata esaminando visure catastali e perizie estimative, documentazione sottomessa dall'Ufficio amministrativo consortile) i consulenti hanno individuato e verificato le seguenti proprietà immobiliari:*

- Immobili:

Edificio di proprietà sito a Larino in Viale Giulio Cesare utilizzato dal Consorzio come sede operativa, il cui valore non risulta attualmente quantificato da perizie estimative. Da rendiconto generale patrimoniale acquisito dai consulenti, si rileva un valore storico contabile degli immobili pari ad euro 396.071,00

- Beni Mobili Registrati:

I consulenti hanno rilevato la proprietà dei seguenti automezzi (come da specifica rilasciata dall'Ufficio amministrativo consortile):

FIAT PANDA 4X4 CB210974
SUZUKI GRAN VITARA CK957VL
TERNA GOMMATA FIAT HITACHI MACCH OP. 24PT031
DAILY IVECO 35° DD192WE
FIAT PANDA ER185VG
DAILY IVECO 35/E4 DL866AB



NISSAN NAVARA WORK EP379VJ
MACCH. OP. NEW HOLLAND AGC492

Il cui valore non risulta attualmente quantificato da perizie estimative. Da rendiconto generale patrimoniale acquisito dai consulenti, si rileva un valore storico contabile dei beni pari ad euro 169.509,11."

La sede del Consorzio è, ancora, ubicata in Larino, alla Via Giulio Cesare, 62 ed è indicata quale futura sede legale del costituendo Consorzio del Basso Molise. L'edificio non è stato oggetto di alcuna perizia estimativa trattandosi di bene strumentale allo svolgimento dell'attività del Consorzio e, quindi, da ritenersi "indisponibile" ai fini di una dismissione di beni patrimoniali. Allo stato attuale, gli uffici del Consorzio di Larino sono ubicati al piano rialzato, per una organizzazione più funzionale alle attività da svolgere, oltre che più sostenibile anche da un punto di vista economico-organizzativo.

Per entrambi i Consorzi: ai fini della fusione, non essendo del tutto definito il censimento di opere ed impianti, mancando un elenco aggiornato delle trascrizioni e degli atti di trasferimento di tutte le opere, oltre alla impossibilità di definire in termini temporali una adeguata attività di classificazione, e trattandosi di una successione a titolo universale, si omette per opportunità la elencazione di dettaglio dei beni patrimoniali.

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arriivo N. 48677/2023 del 17-03-2023
Allegato 1 - Class. 0 - Copia Documento



Ricognizione del personale

La ricognizione del personale è stata condotta al fine di accertare che la carriera del personale attualmente in servizio, fosse rispondente a quanto previsto dal vigente CCNL e dagli accordi di secondo livello, al fine di rimuovere qualunque condizione da cui potesse ipoteticamente derivare un contenzioso e che, quindi, i livelli economici e giuridici dei singoli profili, all'atto della fusione, fossero rispondenti alle condizioni sia del CCNL che degli eventuali accordi di secondo livello.

Il personale dei Consorzi alla data di presentazione del documento:

DIPENDENTI CBTB	INQUADRAMENTO	MANSIONI
DI GIOIA ILARIA	DIR. CLASSE 4^	DIRETTORE AMMINISTRATIVO
NERI MICHELE	B132	COLLAB. AMM. UFF.PROTOCOLLO
SACCHI GIUSEPPE	A157	RAGIONIERE ECONOMO
COCCITTI CARLO	A134	IMPIEG. GEOM. UFF.TRIBUTI
SALOME ALESSANDRO	B132	UFF.TRIBUTI
SARRACCO ANTONIO TULLIO	Q185	CAPO SETTORE IRRIGAZIONE
SORIANO PAOLO	A157	GEOMETRA SETTORE IRRIGAZIONE
D'AIMMO ETTORE GIORGIO	Q185	CAPO SETT.BONIFICA E PROGETT.
GIANGIORDANO NICOLA	A157	GEOM. SETT.BONIFICA E PROGETT.
NISI ELIO	D116	OPERAIO SPEC.TO
TRIPALDI VITO ROCCO	D116	OPERAIO SPEC.TO
GIACCIO PAOLO ERCOLE	B132	OPERAIO ELETTROMECCANICO ESPERTO
DI DOMENICO MAURO	C127	OPERAIO ELETTROMECCANICO
D'ANGELO ANGELO	B132	CAPOSQUADRA - OPERAIO ESCAVATORISTA
FIORE ANDREOLA CARMINE	C127	OPERAIO ESCAVATORISTA

DIPENDENTI CBIL	INQUADRAMENTO	MANSIONI
DI VITO BENIAMINO	DIR. CLASSE 4^	DIRETTORE UNICO
CACCHIONE ENRICO	Q187	CAPO SETTORE AMM.VO
MANCINI ADOLFO	A159	COLLAB. AMM. UFF.CATASTO
MILONE PIETRO	Q187	CAPO SETTORE TECNICO
ZEOLI MICHELE	Q187	CAPO SETTORE AGRARIO
DI LIELLO GIUSEPPE	A159	COLLAB. AGRARIO-RESP CANTIERE
BIELLO PIETRO	D116	ELETTRICISTA
RICCI ANTONIO	C127	OPERAIO SPECIALIZZATO
DI LORENZO LUIGI	B132	LETTURISTA

Dagli accertamenti condotti, è emerso che solamente per alcuni dipendenti si è reso necessario provvedere all'adeguamento del profilo.

Dall'analisi degli accordi di secondo livello, è stato accertato quanto segue:

- a. Numerose sono le integrazioni contrattuali introdotte con tali accordi, di cui le principali sono:
- i. la sostanziale riduzione dell'orario settimanale di lavoro;
 - ii. l'incremento delle giornate di ferie e permessi da godere nel corso dell'anno.

L'accertamento eseguito mette in evidenza una sostanziale differenza nella regolamentazione del lavoro nei due Consorzi:

Organizzazione del lavoro

Consorzio/CCNL Settimane Rientri settimanali Ore rientro Ore lavoro/sett Ore medie/g Ore medie/sett Ore anno **Indice di Rapporto**

CCNL	52			38	7,6	38,00	1.976	1,00
CBIL	52	2	5	35	7	35,00	1.820	1,09
CBTB	30	1	3	33	6,6	31,73	1.650	1,20
	22	0	3	30	6			

L'organizzazione del lavoro adottata dai due Enti provoca una incidenza negativa in termini di disponibilità lavorativa ed in termini di extracosti. L'analisi evidenzia, inoltre, un sostanziale disallineamento tra lo schema dell'organizzazione e le esigenze direttamente connesse all'ambito lavorativo. Ad esempio, il Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno colloca l'unico giorno di rientro pomeridiano nell'arco temporale che si estende da Ottobre ad Aprile circa, e colloca numerosi giorni integrativi delle ferie, esattamente in corrispondenza del periodo in cui non si svolge il rientro lavorativo pomeridiano. Ad aggravio di quanto sopra, gli effetti di tali provvedimenti si manifestano nel pieno dell'estate, ovvero quando la richiesta di assistenza da parte dei consorziati è maggiore. In contrasto evidente con le necessità che insorgono generalmente nei mesi estivi per il settore irriguo.

Il personale addetto agli impianti ed alle manutenzioni osserva una organizzazione che non risulta idonea alla tipologia di assistenza tecnica che i Consorzi devono prestare, in quanto non sono adottati turni giornalieri e l'orario di lavoro cessa quotidianamente alle 16:00, ponendo ogni intervento successivo al suddetto orario nella condizione di essere effettuato in "reperibilità" con un elevato extracosto sia per la voce dello straordinario che per quella della trasferta che vede spostare il personale dalla propria abitazione al luogo di intervento.

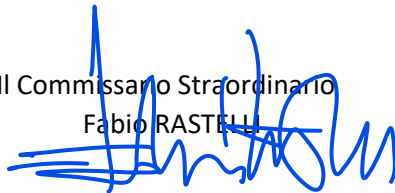
L'analisi, infine, delle professionalità attualmente presenti in entrambi i Consorzi suggerisce di redigere un nuovo organigramma più completo e funzionale, alla luce della maggiore complessità organizzativa che deriverà dalla fusione e dell'esigenza di uno schema più rispondente e maggiormente aderente alle sfide ed alle necessità che pone una agricoltura in piena evoluzione e trasformazione.

L'Organigramma ed il POV hanno la funzione di garantire la disponibilità di una struttura con le caratteristiche idonee da un lato ad assicurare la corretta conduzione e manutenzione degli impianti consortili e dall'altro i moderni approcci alla gestione ed alla amministrazione dell'Ente, che si sostanziano in flessibilità per anticipare ed affrontare le nuove problematiche ma soprattutto in capacità finanziarie e relazionali per rendere operative ed esecutive le scelte e le decisioni.

Investire nelle risorse umane è il primo e più importante passo per la reale riuscita di un progetto. In tal senso, la riduzione del personale per intervenuta cessazione dal lavoro di alcuni dipendenti per sopraggiunti limiti di età offre una reale possibilità di comporre un nuovo ed efficace Organigramma.

Le differenze organizzativa tra i due Enti verranno affrontate, subito dopo la costituzione del nuovo soggetto giuridico. L'ipotesi di lavoro che, in quanto tale, non è stata oggetto di confronto con i sindacati, sarà elaborata, successivamente alla conclusione della procedura di fusione e procederà con la apertura di una fase di riorganizzazione e la valutazione dell'intero organico e delle sue effettive mansioni con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e nel pieno rispetto delle vigenti norme.

Il Commissario Straordinario
Fabio RASTELLI



Allegati:

1. Statuto del Consorzio di Bonifica Basso Molise
2. Piani di Bonifica dei Consorzi Trigno e Biferno ed Integrale Larinese
3. Piani di Classifica dei Consorzi Trigno e Biferno ed Integrale Larinese
4. Documenti descrittivi
 - 4.1. I Consorzi di Bonifica: Trigno e Biferno ed Integrale Larinese
 - 4.2. Perizia estimativa del terreno di proprietà del CBTB in località San Salvo (CH)
 - 4.3. Ricognizione del personale

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 48677/2023 del 17-03-2023
Allegato 1 - Class. 0 - Copia Documento

Sommario

Premessa.....	1
Contesto normativo	3
I Consorzi di Bonifica	8
Ricognizione della situazione giuridica, finanziaria e patrimoniale	8
Situazione giuridica.....	8
Situazione finanziaria.....	9
Situazione patrimoniale	14
Ricognizione del personale	17